

DECRETO
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

visto il D. Lgs. 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie" che, all'art. 4, ha istituito l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (nel seguito anche Agenzia o ANSF), nonché l'ulteriore normativa che ha ampliato le competenze dell'Agenzia stessa;

visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

visto il comma 19 del predetto articolo 12, per effetto del quale: "... omissis... *Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF...omissis.....Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati*";

visto il D. Lgs. 14 maggio 2019 n. 50, recante Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), pubblicato nella G.U.R.I. del 10.6.2019, n. 134, e in particolare:

- l'art. 15, comma 1, ai cui sensi "*Nei limiti della propria dotazione organica, il funzionamento dell'ANSFISA, per le funzioni in ambito ferroviario è assicurato anche con l'utilizzazione di un numero non superiore a dodici unità di personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in regime di comando, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari per l'espletamento delle funzioni assegnate*";

- l'articolo 31, comma 6, per effetto del quale, "*ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162*";

considerato che non è ancora intervenuta la piena operatività di ANSFISA e che, pertanto, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 12, comma 19, quarto periodo, decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria, ivi incluse le connesse attività di carattere strumentale, continuano ed essere svolte da ANSF ai sensi del combinato disposto di detto articolo 12, comma 19, e dell'art. 31, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2019 sopracitati;

considerato altresì che a seguito della piena operatività di ANSFISA, la cui data verrà determinata con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ANSFISA stessa acquisirà le competenze di ANSF e succederà a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere di ANSF, restando in ogni caso validi ed efficaci gli atti posti in essere da quest'ultima, così come ogni rapporto giuridico attivo e passivo connesso o strumentale all'espletamento delle funzioni ANSF;

visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

visti i D.P.R. n. 34/2009, n. 35/2009, n. 36/2009 e n. 224/2011, inerenti rispettivamente lo Statuto, l'organizzazione, la gestione amministrativa e contabile ed il reclutamento delle risorse umane dell'Agenzia;

visto l'Avviso prot. 0002911 del 14/02/2020, con cui è stata indetta una procedura di selezione per l'assegnazione temporanea di n. 7 funzionari provenienti dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in regime di comando, presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ai sensi del suddetto art. 15 del D.Lgs. n. 50/2019, per i seguenti profili: n. 2 unità funzionario acquisti e contratti, n. 3 unità funzionario risorse umane, n. 2 unità funzionario tecnico ingegnere area normativa, istituzionale e autorizzativa;

visto il decreto prot. 0004322 del 04/03/2020, con cui il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura in parola, già fissato al 05 marzo 2020, ore 23:59, è stato prorogato, in considerazione della riscontrata difficoltà di garantire un'adeguata diffusione dell'Avviso, a seguito dell'emergenza epidemiologica in corso, al 20 marzo 2020, ore 23:59;

ritenuto di dover disporre un'ulteriore proroga del suddetto termine, in quanto continuano a sussistere le condizioni che ostano ad un'adeguata diffusione dell'Avviso, rilevato inoltre che i previsti colloqui con i candidati non potrebbero aver luogo, in ottemperanza alle vigenti disposizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica;

visto il D.P.R. del 09/11/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11/01/2019, con cui l'Ing. Marco D'Onofrio, già dirigente responsabile del Settore amministrazione, affari legali e finanza, è stato nominato Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per un triennio dalla data del provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 162 del 2007, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, commi 1, 2 e 19, del decreto-legge n. 109 del 2018;

DECRETA

Articolo unico

Per i motivi di cui alle premesse, il termine di presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'assegnazione temporanea di n. 7 funzionari provenienti dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in regime di comando presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, di cui all'Avviso prot. 0002911 del 14/02/2020, già fissato al 05 marzo 2020 ore 23:59 dall'art. 3 dell'Avviso e prorogato al 20 marzo 2020 ore 23:59 dal decreto prot. 0004322 del 04/03/2020, è ulteriormente prorogato al 20 aprile 2020 ore 23:59, ferme restando tutte le altre disposizioni di cui all'Avviso stesso.

*Il Direttore
Ing. Marco D'Onofrio*

F.A.